

proposta di legge n. 288

a iniziativa del Consigliere Sciapichetti

presentata in data 6 febbraio 2013

DISCIPLINA DEI CONSULTORI FAMILIARI

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge regionale nasce dall'esigenza di rilanciare, riconoscere e ridefinire il ruolo attuale dei consultori familiari, secondo le finalità della legge quadro 405/1975. Sono trascorsi ben 35 anni e nel frattempo i cambiamenti nella società civile sono stati profondi, sia di ordine strutturale (le Regioni nella riforma costituzionale), culturale (crescita delle donne e loro inserimento in campo produttivo), in campo sociologico (immigrazione e circolazione delle persone), nel settore demografico (diminuzione delle nascite e dei matrimoni con il loro spostamento in età avanzata), negli indicatori del disagio del rapporto e delle relazioni interpersonali (separazioni e divorzi, aborti volontari clandestini e IVG, convivenze).

Alla luce dei cambiamenti presenti nell'attuale contesto socio culturale, la presente legge intende favorire la dimensione sociale della famiglia, che si pone come primaria ed infungibile società naturale, attraverso una strategia orientata da un processo di prevenzione e promozione della salute che aiuti la persona ad arricchire le proprie competenze per effettuare scelte più consapevoli.

Alla promozione e al sostegno della famiglia e delle sue funzioni, partecipano, secondo il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione, i servizi erogati dai consultori pubblici e privati ai quali è affidato il delicato compito di vigilare sulla famiglia, prevedendo le situazioni di crisi e sostenendola nel suo intero ciclo vitale. Inoltre il principio di sussidiarietà di cui all'articolo 118 della Costituzione fa obbligo allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di privilegiare i progetti delle associazioni e delle persone che realizzino fini di interesse generali.

In questi anni, accanto ai consultori pubblici, sono nati nel territorio marchigiano consultori familiari gestiti da onlus o associazioni private che sono diventati degli importanti presidi educativi e necessitano sia di un loro riconoscimento sia di essere normati. Oggi se ne contano ben 12, sparsi nelle varie province con una utenza media annuale per consultorio di circa 1000 persone. Lo specifico educativo di questi consultori si esplica in due attività. La prima è la consulenza alla persona, alla coppia e alla famiglia: il suo compito è quello di intervenire nella gestione del quotidiano, il tutto ad opera del consulente familiare o dell'esperto nelle relazioni educative familiari, affiancato poi, ulteriormente, da altre figure

specialistiche e dall'equipe. La seconda attività del consultorio familiare è l'educazione del territorio ed alla comunità attraverso iniziative culturali volte a sviluppare maggiormente il concetto del sostegno, per l'intero ciclo della vita familiare, di prevenzione, informazione e formazione in ordine alla salute psico-fisica della persona, della coppia o della famiglia, l'educazione alla vita di coppia e di famiglia ed anche alla formazione dei formatori.

Tutte e due le attività, nella loro struttura, prevedono il lavoro di equipe, contraddistinto dalla messa in opera di tre finalità: la cura dell'organizzazione, la discussione dei casi in trattamento, la formazione permanente dei propri operatori.

Pertanto le attività consultoriali devono qualificarsi sempre di più, evitando la loro settorializzazione e riduzione al pur importante ma non esclusivo ambito sanitario, cosa che, relativamente alla prevenzione all'IVG, si è invece prevalentemente verificata, ma cercando di promuovere un adeguato ruolo sociale attraverso la realizzazione e il potenziamento di un sistema informativo e divulgativo delle varie attività consultoriali.

Il tema della prevenzione è centrale e viene affrontato da diversi punti di vista.

Ecco allora l'utilità di un dialogo che coinvolga i consultori pubblici e quelli gestiti da onlus o da associazioni private per implementare l'interazione e la collaborazione e per poter potenziare un "lavoro di rete" che operatori ed utenti si aspettano pur nella diversificazione dell'offerta.

La proposta di legge si compone di 12 articoli.

L'articolo 1 specifica le attività del servizio dei consultori familiari.

L'articolo 2 specifica le finalità e detta disposizioni per raggiungere gli obiettivi.

Gli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 individuano le funzioni attribuite ai consultori familiari e il servizio che essi sono chiamati a svolgere in modo attivo e propositivo.

Nell'articolo 8 è previsto l'utilizzo di personale qualificato per lo svolgimento delle proprie attività e il carattere interdisciplinare dell'attività consultoriale.

Gli articoli 9 e 10 definiscono la struttura dei consultori familiari distinguendoli fra pubblici, onlus e quelli promossi da associazioni private.

Infine, gli articoli 11 e 12 recano norme per il loro funzionamento.

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1*(Servizio dei consultori familiari)*

1. La Regione Marche promuove l'istituzione, la crescita e lo sviluppo della rete dei consultori familiari, (in seguito denominati consultori), a tutela della salute psicologica e fisica della persona e a sostegno della famiglia, della genitorialità, dell'infanzia e dei giovani in età evolutiva.

2. Per servizio consultoriale si intende il complesso delle attività, degli operatori e delle strutture per l'assistenza della famiglia in tutti i suoi componenti; in particolare i consultori svolgono un servizio per l'assistenza sociale, psicologica, fisica e sanitaria alla persona, alla coppia, alla famiglia nella sua globalità e nei suoi vari componenti, alla maternità, alla genitorialità anche collocataria, adottiva ed affidataria. Si riferiscono alle relazioni familiari nelle loro diverse forme secondo l'etnia, le tradizioni culturali e le fedi religiose e alla tutela della vita individuale dal suo inizio al suo termine.

3. Per attività consultoriali si intendono le iniziative, gli interventi, le prestazioni attinenti alle singole tematiche ed in particolare nei settori: culturale, educativo, giuridico, psicologico, sanitario ed assistenziale, prioritariamente nel campo della prevenzione delle difficoltà, dei disturbi e dei disaccordi interpersonali ed intrafamiliari e per la soluzione dei problemi da essi derivanti.

4. I consultori sono un servizio di base, pubblico e gratuito, per tutti i cittadini e per gli stranieri, residenti, dimoranti e che soggiornano anche temporaneamente nel territorio italiano, essi fanno parte del complesso dei servizi garantiti dallo Stato nelle sue competenze per la salute, le politiche e la solidarietà sociale, le pari opportunità, la gioventù, la famiglia.

5. Per la realizzazione delle finalità di cui al comma 2 è prevista la costituzione di consultori, distinti in:

- a) consultori gestiti dal Servizio sanitario regionale attraverso le sue articolazioni territoriali, dai Comuni singoli o associati, da Ambiti sociali o da altre istituzioni o enti pubblici;
- b) i consultori possono essere costituiti e gestiti, se accreditati, in convenzione secondo il principio di sussidiarietà, da associazioni di volontariato, organizzazioni non lucrative di utilità sociale e altre organizzazioni di privati, quali fondazioni o istituzioni sociali a fini pubblici, riconosciute o autorizzate all'esercizio, che possono essere accreditate secondo le norme regionali vigenti.

6. E' previsto almeno un consultorio ogni 10.000 abitanti per le zone rurali e ogni 20-25.000 abitanti per le zone urbane, fatta salva la presenza e l'autonomia di quelli indicati nella lettera b) del comma 5.

Art. 2
(Finalità)

1. I consultori perseguono i seguenti obiettivi, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 1, anche attraverso iniziative e proposte rivolte alle istituzioni e alle organizzazioni del privato sociale:

- a) rimuovere gli ostacoli di ordine sociale, culturale ed economico che impediscono il pieno sviluppo della persona, anche nella fase adolescenziale e il formarsi della coppia coniugale;
- b) valorizzare il principio di corresponsabilità dei genitori nei confronti della prole, garantendo il diritto alla procreazione, consapevole e responsabile, anche attraverso l'offerta di opportunità e di idonei sostegni volti a rimuovere limitazioni dovute a infertilità o a stati di bisogno economico e di disagio sociale ed esistenziale;
- c) realizzare un'efficace tutela sociale della maternità, potenziando l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale e favorendo interventi volti a prevenire e a rimuovere difficoltà economiche, sociali e familiari che possano indurre la madre all'interruzione volontaria della gravidanza;
- d) predisporre specifici programmi e percorsi di sostegno in favore di situazioni di particolare disagio, ivi comprese quelle conseguenti a provvedimenti giudiziari afferenti a separazione legale o a divorzio, e a dichiarazione della nullità e annullamento di matrimonio;
- e) promuovere attività di tutela, di assistenza e di consulenza a sostegno della persona e dei componenti il nucleo familiare e la coppia, della madre, dei minori orfani o comunque privi dell'assistenza dei genitori, nonché dei minori assoggettati ad abbandono, maltrattamento, abuso e violenza anche sessuale all'interno delle famiglie;
- f) favorire e sostenere la realizzazione di reti di solidarietà e di mutuo aiuto tra persone e famiglie;
- g) favorire gli istituti dell'affido familiare e dell'adozione nazionale ed internazionale;
- h) prevedere la formazione permanente e l'aggiornamento degli operatori dei servizi alla famiglia.

Art. 3

(Funzioni nel settore culturale ed educativo)

1. I consultori costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare la persona, le famiglie e le strutture educative e sociali, in cui si sviluppa la persona umana, ad educare alla cultura familiare e a formare alle responsabilità proprie della società familiare, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare.

Art. 4

(Funzioni nel settore giuridico)

1. I consultori garantiscono un servizio di consulenza in ambito giuridico alla persona, alla coppia e alla famiglia, finalizzato alla risoluzione delle loro problematiche relazionali e familiari di coppia e di genitorialità.

2. I consultori esercitano le funzioni di cui al comma 1 cooperando con le autorità giudiziarie competenti, che richiedano l'intervento consultoriale.

Art. 5

(Funzioni nel settore psicologico)

1. I consultori costituiscono parte della rete di servizi destinata ad aiutare le persone, le coppie e le famiglie in campo psicologico, anche in ordine alla prevenzione del disagio psichico giovanile e familiare.

Art. 6

(Funzioni nel settore sanitario)

1. I consultori erogano prestazioni di consulenza e assistenza nel servizio alla vita, nell'educazione sanitaria della famiglia, nella regolazione responsabile del concepimento, nella sterilità, nei servizi di sessuologia e di genetica, e in ogni altra funzione presupposta o connessa con i servizi citati.

Art. 7

(Funzioni nel settore assistenziale)

1. I consultori tengono rapporti con la rete dei servizi. Costituiscono un integrante strumento sul territorio per attuare gli interventi a tutela della salute della persona, a tutela della salute dell'età evolutiva e dell'adolescenza e delle relazioni di coppia e familiari. Possono sviluppare rapporti di collaborazione con le istituzioni scolastiche, il mondo del volontariato e con enti che svolgono attività simili.

Art. 8*(Personale e figure professionali)*

1. Per lo svolgimento delle proprie attività, i consultori si avvalgono di personale di consulenza e di assistenza in possesso di titoli qualificanti, nonché dell'abilitazione all'esercizio professionale, ove prescritta, e dell'iscrizione al relativo albo.

2. In ciascun consultorio deve essere garantita la presenza, anche in convenzione, delle seguenti figure professionali: ginecologo, ostetrica, pediatra, assistente sociale, medico, pedagogista, psicologo; possono essere altresì previste figure consulenti quali sessuologo, sociologo, legale, andrologo, neuropsichiatra infantile, ed esperti in discipline antropologiche, etiche e sociali.

3. L'attività di consulenza ha carattere d'interdisciplinarietà, che richiede periodiche verifiche nel gruppo consultoriale.

4. Il personale è tenuto a frequentare corsi di formazione permanente programmati dalla Regione o da associazioni, in ordine alle singole professioni e alle tematiche relative all'attività consultoriale.

Capo II

Struttura dei consultori

Art. 9*(Struttura dei consultori di enti pubblici)*

1. I consultori, di cui alla lettera a) del comma 5 dell'articolo 1, dipendono dal Servizio sanitario regionale.

2. Essi possono essere trasformati in strutture consortili, costituite dai Comuni, con provvedimenti da adottarsi di concerto con la Regione.

3. Essi sono sottoposti a vigilanza da parte della Regione, secondo l'ordinamento vigente.

Art. 10*(Struttura dei consultori di onlus e di associazioni e organizzazioni private)*

1. I consultori, di cui alla lettera b) del comma 5 dell'articolo 1, sono costituiti, retti e amministrati secondo le norme del diritto privato, nel rispetto delle autonomie e delle funzioni definite nei rispettivi atti costitutivi e statuti.

2. Essi sono riconosciuti, autorizzati e sottoposti a vigilanza da parte della Regione, secondo l'ordinamento vigente.

3. Tali consultori possono adempiere alle funzioni di cui sopra, ed in particolare quella

sanitaria di cui all'articolo 6, stipulando convenzioni con gli enti sanitari pubblici e privati operanti nel territorio.

4. L'accreditamento, inteso come verifica della concreta possibilità di operare e il relativo convenzionamento, può essere richiesto e ottenuto nel rispetto delle norme vigenti.

5. I consultori di cui all'articolo 1, comma 5, lettera b), già autorizzati dalla Regione Marche ed effettivamente operanti sul territorio regionale si intendono automaticamente riconosciuti ed accreditati ai sensi della presente legge.

Capo III

Disposizioni finanziarie, transitorie e finali

Art. 11

(Stanziamenti per i consultori)

1. Alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede a decorrere dall'anno 2014 mediante impiego di quote parte del fondo nazionale per politiche per la famiglia e risorse regionali autorizzate con legge finanziaria.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese della presente legge sono iscritte a decorrere dall'anno 2014 nell'UPB 53007 a carico dei capitoli che la Giunta regionale è autorizzata ad istituire ai fini della gestione nel programma operativo annuale (POA).

3. I finanziamenti, per il funzionamento del servizio previsto dalla presente legge possono essere integrati dalle Province, dai Comuni o dai consorzi di Comuni direttamente o attraverso altre forme da essi stabilite.

Art. 12

(Norma transitoria)

1. Le attività relative agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 e i requisiti minimi strutturali per i consultori di cui all'articolo 1, comma 5, lettere a) e b) della presente legge, saranno disciplinati da apposito regolamento da approvare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.